



Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani – Seconda Fase

Piano di Attuazione Regionale “GARANZIA GIOVANI IN BASILICATA”

**AVVISO MISURA 3  
ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO**

## Sommario

Normativa di riferimento .....	3
Definizioni .....	7
Premessa .....	9
1. Finalità e Oggetto .....	10
2. Beneficiari dell'Avviso.....	10
3. Destinatari delle Misura.....	11
4. Tipologia di intervento - Contenuti della Misura .....	12
5. Risorse disponibili .....	13
6. Criterio di riconoscimento del rimborso.....	13
7. Modalità e termini per la presentazione della domanda di rimborso.....	15
8. Obblighi dei Soggetti Attuatori .....	16
9. Monitoraggio e controllo .....	17
10. Trattamento dei dati personali .....	18
11. Validità dell'Avviso .....	18
12. Modifiche dell'Avviso – Revoca.....	18
13. Informazioni sull'Avviso.....	19
14. Responsabile unico del procedimento .....	19
15. Foro competente .....	19
Allegati all'Avviso .....	19

## Normativa di riferimento

- Decisione del Consiglio Europeo, 8 febbraio 2013, con la quale si è deciso di creare un'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per un ammontare di 6.000 milioni di euro per il periodo 2014 - 2020 al fine di sostenere le misure esposte nel pacchetto sull'occupazione giovanile del 5 dicembre 2012 e, in particolare, per sostenere la garanzia per i giovani;
- Raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013 del 26 aprile 2013 che delinea lo schema di opportunità per i giovani, promosso dalla suddetta Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, istituendo una “garanzia” per i giovani che invita gli Stati Membri a garantire ai giovani con meno di 25 anni un’offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento degli studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione entro quattro mesi dall’inizio della disoccupazione o dall’uscita dal sistema di istruzione formale;
- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo, in particolar modo il capo IV “Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile”, pubblicato sulla GUE del 20/12/2013 e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- Decisione della Commissione Europea C(2018) 9102 del 19 dicembre 2018;
- Decisione della Commissione Europea C(2020)1844 del 18 marzo 2020;
- Regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19;
- Regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus);
- Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani, inviato alla Commissione Europea il 23 dicembre 2013 e recepito dalla Commissione stessa, DG Occupazione, Affari sociali e Inclusione, con nota n. ARES EMPL/E3/ MB/gc (2014);
- Decisione di esecuzione C (2014) 4969 dell’11/07/2014, con cui la Commissione europea ha approvato il Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani” per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo e dello stanziamento specifico per l'iniziativa per

l'occupazione giovanile nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" in Italia;

- Paragrafo n. 7.2 del Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani” in cui vengono individuati quali Organismi Intermedi del Programma tutte le Regioni e la Provincia Autonoma di Trento;
- Accordo di Partenariato, approvato con Decisione della CE il 29/10/2014, che individua il Programma Operativo Nazionale per l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani” tra i Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FSE;
- Regolamento delegato (UE) 2017/90 della Commissione europea del 31 ottobre 2016 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2195 che integra il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute;
- Regolamento delegato (UE) 2017/2016 della Commissione europea del 29 agosto 2017 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2195 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute;
- Regolamento (UE, Euratom) 1046/2018 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, recante disposizioni finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n.1296/2013, (UE) n.1301/2013, (UE) n.1303/2013, in merito a determinate disposizioni in materia di aiuti di stato, (UE) n.1304/2013, (UE) n.1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n.223/2014, (UE) n.283/2014, la decisione n.541/2014/UE, abrogante del regolamento (UE, Euratom) n.966/2012;
- Regolamento (UE) n.679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
- Decisione della Commissione Europea C(2017) 8927 del 18/12/2017 di approvazione della riprogrammazione del Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani” (PON IOG), successivamente riprogrammato con Decisione C(2018) 9102 del 19 dicembre 2018, Decisione C(2020)1844 del 18 marzo 2020 e Decisione C(2020)9116 del 10 dicembre 2020;
- Legge 16 aprile 1987, n.183 “Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e all'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari" con la quale all’articolo 5 è stato istituito il Fondo di Rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie;
- Legge 19 luglio 1993, n.236 “Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione” e s.m.i. e in particolare l’articolo 9 che istituisce il Fondo di rotazione per la Formazione Professionale e per l’accesso al Fondo Sociale Europeo;

- Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n.13 “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92”;
- Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n.150 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n.183” istitutivo, all’art.4, comma 1, dell’Agenzia Nazionale per le Politiche attive del Lavoro e s.m.i.;
- D.P.R. n.22 del 5 febbraio 2018 recante “Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020”;
- D.L. n.4/2019 convertito con modificazione dalla Legge n.26 del 28 marzo 2003;
- Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n.151 “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n.183”;
- Decreto Direttoriale di ANPAL. n. 22 del 17 gennaio 2018 che ripartisce le risorse del Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”;
- Decreto Direttoriale di ANPAL. n.214 del 23 maggio 2018 che integra il citato decreto DD n.237/2014 e s.m.i. di assegnazione delle risorse agli Organismi Intermedi regionali e provinciali del PON IOG, considerando i saldi derivanti dall’applicazione del principio di contendibilità alle spese certificate fino alla data del 31/12/2017;
- Nota ANPAL prot. n.12078 del 29/09/2017, con cui sono state trasmesse le Schede Misura della Nuova Garanzia Giovani, approvate dal Comitato Politiche Attive del 20 settembre 2017;
- Secondo Addendum alla Convenzione del 2 maggio 2014 stipulato in data 18 dicembre 2017 tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale in attuazione di Garanzia Giovani, fase I e II;
- Nota ANPAL n.0000714 del 18/01/2018 di trasmissione del decreto di assegnazione delle risorse PON IOG per la seconda fase e recante le indicazioni operative per l’avvio della seconda fase;
- Nota ANPAL agli atti del Comitato Politiche attive del Lavoro (CPA) del 3 maggio 2018 di “Riscontro alla nota prot. n.375/18 del 27.02.2018 del Coordinamento tecnico delle Regioni e delle Province Autonome”;
- Esiti del Comitato Politiche Attive del 03/05/2018, inviati con comunicazione ANPAL del 22 maggio 2018 agli Organismi Intermedi del PON IOG;
- Nota prot. n.000843 del 28/01/2019 con cui l’ANPAL ha trasmesso il Decreto Direttoriale

- n.24 del 23 gennaio 2019 che ridefinisce le dotazioni finanziarie assegnate a ciascun organismo intermedio limitatamente all'asse 1 bis;
- Esiti del Comitato Politiche attive del 23 ottobre 2019 relativi alla gestione della conservazione dello stato di disoccupazione e sul rapporto tra le regole del Programma Garanzia Giovani e le disposizioni di cui agli artt. 21 e 25 del D.Lgs. n.150/2015 e 7 del D.L. n.4/2019;
  - Deliberazione di Giunta Regionale n.1019 dell'8 agosto 2014 - Legge Regionale n.33/2003 "Riordino del Sistema Formativo Integrato" - Istituzione del Catalogo Unico Regionale dell'offerta Formativa ad accesso individuale;
  - Legge Regionale 13 agosto 2015, n.30 - Sistema Integrato per l'Apprendimento Permanente ed il sostegno alle transizioni nella vita attiva – (S.I.A.P.);
  - Legge Regionale n. 9 del 13 maggio 2016 (“Istituzione dell’Agenzia Regionale per il Lavoro e le transizioni nella vita attiva”);
  - Deliberazione di Giunta Regionale n.744 del 29 giugno 2016 - D.Lgs. 16 gennaio 2013, n.13, Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, del 30 giugno 2015, e L.R. 13 agosto 2015, n.30, art.22, comma 2. Attuazione Disposizioni Statali e approvazione "DRIVE - Dispositivo Regionale Integrato per la Valorizzazione delle Esperienze;
  - Convenzione Rep. n.604 del 4 giugno 2018 regolante l'attuazione delle attività relative alla nuova fase del Programma Garanzia Giovani sottoscritta tra Regione Basilicata e ANPAL;
  - Deliberazione di Giunta Regionale n.593 del 27 giugno 2018 - Programma Operativo Nazionale per l'attuazione dell'iniziativa europea per l'occupazione dei giovani - presa d'atto scheda allocazione risorse finanziarie della nuova Garanzia Giovani;
  - Nota n.12913 del 17 ottobre 2018, con cui è stata trasmessa dall'ANPAL la verifica di conformità del PAR Garanzia Giovani – seconda fase;
  - Deliberazione di Giunta Regionale n.1364 del 20 dicembre 2018 - Programma Operativo Nazionale per l'attuazione dell'iniziativa europea per l'occupazione dei giovani - Fase II - Approvazione Piano di Attuazione Regionale Asse I;
  - Nota n.3320 del 20 marzo 2019 con cui è stato trasmesso il parere di conformità reso dall'ANPAL in relazione all'Asse 1Bis;
  - Nota prot. n.0015271 del 19/11/2019 con la quale l'ANPAL ha fornito indicazioni in merito alla gestione delle risorse allocate sull'asse 1 bis e inserite nel PAR;
  - Deliberazione di Giunta Regionale n.370 del 19 giugno 2019 - Programma Operativo Nazionale per l'attuazione dell'iniziativa europea per l'occupazione dei giovani-Fase II - Approvazione Piano di Attuazione Regionale - Modifica D.G.R. n.1364 del 20 dicembre 2018;

- Nota ANPAL prot. n.4649 del 23 aprile 2020 relativa alla trasmissione delle indicazioni operative per l’attuazione di interventi in modalità “a distanza” nel periodo di emergenza sanitaria COVID-19;
- Nota ANPAL prot. n.8013 del 31 agosto 2020 relativa al quadro di riferimento degli interventi FSE da effettuare in risposta al COVID-19 come da ultimo modificata con nota n.4364 del 19 febbraio 2021;
- Nota prot. n.11848 del 03/12/2020 con la quale l’ANPAL ha trasmesso la metodologia di campionamento e la procedura riepilogativa dell’iter di verifica, corredata da apposita check list, relativa alla Misura 3 “Accompagnamento al lavoro”;
- Nota prot. n.7399 del 01/04/2021 con la quale l’ANPAL ha comunicato di aver adottato, con nota prot. n.6907 del 25/03/2021, il nuovo Manuale delle Procedure del Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani” 2014-2020, disponibile sul sito istituzionale ANPAL, nella sezione dedicata al PON IOG, al seguente link: <https://www.anpal.gov.it/pon-iog>;
- Nota prot. n.19056 del 23/11/2021 con la quale l’ANPAL ha trasmesso le Procedure di verifica dei requisiti di accesso dei destinatari Asse 1 e Asse 1 bis del Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani” 2014-2020;
- Deliberazione di Giunta Regionale n.208 del 19/3/2021 che approva il Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) - Indicazioni operative per la gestione e il controllo delle procedure e relativi allegati.

## Definizioni

- **Garanzia Giovani (Youth Guarantee):** la Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea del 22 aprile 2013 sull’istituzione di una Garanzia per i Giovani invita gli Stati Membri, con tassi di disoccupazione superiori al 25%, a garantire ai giovani un’offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento degli studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione entro quattro mesi dall’inizio della disoccupazione o dall’uscita dal sistema di istruzione formale.
- **NEET:** (Not engaged in Education, Employment or Training) termine di classificazione statistica, introdotto a livello internazionale all’interno di indagini occupazionali. Ricadono all’interno di questa categoria tutti gli individui al di sotto dei 29 anni di età non iscritti ad alcun percorso di studio o di formazione e non occupati.
- **Asse 1 bis della nuova fase Garanzia Giovani:** è il nuovo asse finanziario a valere su fondi FSE introdotto nella nuova fase della Garanzia Giovani, riguardante le sole nelle regioni sviluppate e in transizione (Basilicata, Calabria, Basilicata, Puglia e Sicilia, Abruzzo, Molise e Sardegna) che destina risorse aggiuntive ad una platea più ampia di destinatari comprendente oltre ai NEET i giovani in età 16-35 anni (34 anni e 364 giorni) anche non NEET, in stato di disoccupazione.
- **Presa in carico:** operazione con cui l’operatore dei servizi per il lavoro (Centro per l’Impiego)

documenta di avere verificato il possesso dei requisiti per l'ammissione al programma e dà inizio alle attività previste dal programma, attivando il fascicolo individuale del giovane, aggiornando telematicamente lo stato del giovane nel portale regionale del lavoro, procedendo alla profilazione (profiling) e avviando i primi servizi di orientamento utili alla compilazione del Piano di Intervento Personalizzato (di seguito PS/PIP) con cui si procederà alla attuazione del Programma.

- **Profilazione (Profiling):** determinazione del grado di occupabilità funzionale all'individuazione dei percorsi di inserimento o reinserimento lavorativo più idoneo. Il sistema di profiling è gestito dal servizio competente, contestualmente alla presa in carico, ed è strutturato per fasce di aiuto in base al livello di svantaggio nell'inserimento lavorativo. I criteri e le modalità di attribuzione delle fasce di aiuto sono definiti univocamente nel Piano Nazionale Garanzia Giovani sulla base di criteri oggettivi e misurabili.
- **Patto di Servizio Personalizzato (PdS):** il patto di servizio è lo strumento per formalizzare l'accordo sul progetto personale scelto ed è stipulato tra il Centro per l'Impiego competente e il giovane all'atto della presa in carico, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Delegato (UE) 2017/90 della Commissione del 31 ottobre 2016.
- **Piano di Intervento Personalizzato (PIP):** adottato in attuazione del Par Garanzia Giovani Basilicata il Piano personalizzato di intervento contiene la pianificazione operativa e la registrazione dei servizi individuati in relazione ai fabbisogni della persona per il raggiungimento dei risultati occupazionali o formativi e con l'indicazione delle singole attività e della loro durata. Il PIP annovera l'insieme di tutti i servizi di cui può fruire la persona nell'ambito delle attività del Piano di Attuazione Garanzia Giovani Basilicata, ed è sottoscritto dal giovane e dal soggetto attuatore e viene chiuso a seguito della fruizione dei servizi ivi previsti o in caso di recesso da parte del giovane.
- **Fascicolo di progetto:** il fascicolo di progetto è costituito dai documenti relativi al progetto tenuti dal beneficiario. Esso deve contenere la documentazione originale concernente il progetto, dall'assegnazione del finanziamento alla documentazione prodotta nelle successive fasi, la relativa gestione contabile e dei pagamenti, le attestazioni di spesa, i verbali relativi a eventuali controlli, nonché le richieste di rendicontazione parziale o finale con relativa documentazione a corredo (fatture, bonifici, assegni estratti conto, relazioni, registri presenze, timesheet, ecc.). La documentazione deve essere debitamente e tempestivamente aggiornata. Qualora alcuni documenti siano custoditi in originale presso altre unità operative diverse dalla sede dell'ente beneficiario sarà cura del coordinatore allegare al fascicolo copia conforme della documentazione ed indicare l'ubicazione dell'originale (unità operativa presso la quale è conservata la documentazione).
- **Fascicolo individuale del destinatario:** il fascicolo è costituito dai documenti relativi al destinatario. Esso deve essere conservato dal beneficiario e deve contenere la documentazione originale concernente il destinatario. La documentazione deve essere debitamente e tempestivamente aggiornata.
- **European Qualifications Framework (EQF):** Quadro Europeo delle Qualificazioni per l'apprendimento permanente. Strumento di riferimento, a livello europeo, per descrivere



comparare, in termini di conoscenze, abilità e competenze, i livelli comuni di riferimento di titoli e qualifiche (diplomi, certificati ecc). L'EQF prevede otto livelli di riferimento, descritti come risultati dell'apprendimento (che coprono l'intera gamma di titoli e qualifiche, da quelli che riconoscono le conoscenze, le abilità e le competenze di base a quelli assegnati ai più alti livelli d'istruzione e formazione accademica e professionale.

- **Qualificazione:** Il risultato formale di un processo di valutazione e convalida, acquisito quando un'autorità competente stabilisce che i risultati dell'apprendimento di una persona corrispondono a standard definiti. Si intende per qualificazione ogni titolo e certificazione rilasciata da un'autorità competente a fronte di standard e regole pubbliche e riconosciute.
- **Competenze:** Comprovate capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale. Nel contesto del Quadro Europeo delle Qualifiche le competenze sono descritte in termini di responsabilità e autonomia.
- **Repertorio Regionale delle Qualificazioni:** il Repertorio è l'insieme delle qualificazioni (titoli) conseguibili in Basilicata. Per ciascuna delle circa 300 qualificazioni presenti nel RRQ, sono riportate le caratteristiche minime (standard) che i percorsi formativi devono avere per favorire il rilascio del titolo corrispondente.
- **Catalogo Garanzia Giovani Formazione:** è lo strumento in cui confluiscono in forma di offerta formativa le proposte ammesse a finanziamento, messe a disposizione dei beneficiari e dei destinatari che vogliono promuovere o conoscere i corsi di formazione attivi sul territorio regionale a valere sul Par Basilicata Garanzia Giovani.
- **Attività formative di gruppo:** percorsi formativi rivolti ad un gruppo di partecipanti che va da un minimo di 4 ad un massimo di 20 allievi.
- **Attività formative individuali-individualizzate:** consistono nelle attività di formazione individuale (max 3 allievi) che può svolgere il destinatario generalmente al fine di potenziare determinate abilità o per acquisire specifiche competenze. Le attività formative individuali calibrano l'offerta formativa sulla specificità ed unicità a livello personale dei bisogni formativi, considerando le differenze individuali soprattutto sotto il profilo qualitativo; si può favorire, così, l'accrescimento dei punti di forza di ciascun destinatario.

## Premessa

1. La Commissione europea, con Decisione di esecuzione C (2017) 8927 del 18/12/2017 che modifica la Decisione C (2014) 4969 dell'11/07/2014, ha approvato la riprogrammazione delle risorse del Programma Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani" assegnando ad esso risorse aggiuntive finalizzate alla attuazione della Garanzia Giovani.
2. L'ANPAL Autorità di Gestione del PON IOG, con Decreto Direttoriale n.22 del 17/01/2018 aggiornato con il successivo Decreto Direttoriale n.24, del 23/01/2019 e s.m.i ha provveduto a ripartire le risorse aggiuntive del Programma Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani" e ha assegnato alla Regione Basilicata ulteriori risorse pari ad €.11.559.148,00 per

l'attuazione della nuova fase di Garanzia Giovani.

3. La nuova fase del Programma si attua in conformità alle schede di Misura approvate dal Comitato Politiche Attive del Lavoro del 20 settembre 2017 e trasmesse da ANPAL con nota prot. n.0012064 del 29 settembre 2018.
4. La Regione Basilicata, in qualità di Organismo Intermedio per l'attuazione del Programma, con la D.G.R. n.1364 del 20/12/2018 così come modificata dalla D.G.R. n.370 del 19/6/2019 ha approvato il Piano di attuazione regionale (PAR) di Garanzia Giovani Seconda fase, attribuendo il ruolo di Organismo intermedio alla Direzione Generale del Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca e assegnando all'Ufficio Politiche del Lavoro la responsabilità dell'attuazione, della gestione, del controllo e del monitoraggio delle misure del Programma.
5. Con Deliberazione della Giunta Regionale n.209 del 19/3/2021 l'Ufficio Politiche del Lavoro, competente all'attuazione del Programma, ha approvato l'“Avviso per la partecipazione degli operatori alla seconda fase di attuazione del Piano Garanzia Giovani Basilicata”.
6. Si conferma, nella nuova fase, il sistema di gestione che fa leva, per quanto riguarda i giovani destinatari, sugli strumenti della presa in carico, della profilazione, della definizione del Patto di servizio e del Piano di intervento personalizzato e, per quanto riguarda i dispositivi attuativi, sullo strumento dei costi standard e sul supporto tecnologico delle piattaforme informatiche della Regione Basilicata.

## 1. Finalità e Oggetto

1. Con D.G.R. n.283 del 6 aprile 2018, la Giunta regionale ha approvato lo schema di Convenzione tra l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) e la Regione Basilicata, relativa al Programma Operativo Nazionale per l'attuazione dell'iniziativa europea per l'occupazione denominata "Nuova Garanzia Giovani". Con Delibera n.370 del 19 giugno 2019, la Giunta regionale ha approvato il Piano di Attuazione Regionale, predisposto in attuazione della Convenzione stipulata tra ANPAL e Regione Basilicata, nel quale è dettagliata l'articolazione delle Misure attivabili contenute in schede descrittive.
2. Con il presente Avviso pubblico la Regione Basilicata disciplina la Misura 3 “Accompagnamento al Lavoro” del Piano di attuazione regionale Programma Nuova Garanzia Giovani. L'obiettivo della Misura è quello di realizzare l'inserimento lavorativo del giovane attraverso l'attivazione di un rapporto di lavoro a tempo determinato, indeterminato, in apprendistato, o di un contratto di somministrazione.

## 2. Beneficiari dell'Avviso

1. Beneficiari del presente Avviso sono gli operatori inseriti nell'Elenco dei Soggetti Attuatori autorizzati ad erogare le Misure previste nel PAR Basilicata Nuova Garanzia Giovani ed in particolare alla erogazione della Misura 3 (Agenzia Regionale Arlab per il tramite dei Centri per l'impiego e altri soggetti autorizzati e/o accreditati ai servizi al lavoro in ambito regionale

di cui alla D.G.R. n.555/2018).

### 3. Destinatari delle Misura

1. Le misure previste nell'ambito dell'Avviso sono rivolte esclusivamente:

- a) ai giovani Neet di età compresa tra i 15 e i 29 anni (29 anni e 364 giorni), al momento della registrazione al portale nazionale o regionale, residenti nelle Regioni italiane e nella Provincia Autonoma di Trento, con esclusione dei giovani residenti nella Provincia Autonoma di Bolzano;
- b) ai giovani anche non Neet di età compresa tra i 15 a 35 anni (34 anni e 364 giorni) che risultino disoccupati.

I giovani NEET di cui al punto a) oltre ai requisiti anagrafici, devono possedere anche i seguenti requisiti:

- essere non occupati<sup>1</sup>;
- non essere inseriti in un regolare corso di studi (secondari superiori, terziari non universitario universitari);<sup>2</sup>
- non essere inseriti in alcun corso di formazione, compresi quelli di aggiornamento per l'esercizio della professione o per il mantenimento dell'iscrizione a un Albo o Ordine professionale<sup>3</sup>;
- non essere inseriti in percorsi di tirocinio curriculare e/o extracurriculare, in quanto misura formativa.

---

<sup>1</sup> Sono considerati non occupati i giovani che rientrano in almeno una delle seguenti casistiche:

- soggetto «non occupato», ovvero privo di un rapporto di lavoro attivo attestato dall'assenza di una Comunicazione Obbligatoria;
- soggetto che, sebbene abbia un rapporto di lavoro attivo (CO), percepisce un reddito da lavoro dipendente o autonomo corrispondente ad un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'art.13 del D.P.R. n.917/1986;
- soggetto in stato di disoccupazione attestata dal servizio per l'impiego competente «disoccupato» ai sensi del combinato disposto dell'art.19 del D.Lgs. n.150/2015 e dell'art.4 co. 15-quater del D.L. n.4/2019, ovvero soggetto che rilascia la DID e che soddisfa alternativamente uno dei seguenti requisiti:
  - non svolge attività lavorativa sia di tipo subordinato che autonomo;
  - è un lavoratore il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde ad un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'art.13 del D.P.R. n.917/1986.

<sup>2</sup> Il giovane non sia iscritto ad un corso di studi secondari superiori, terziari non universitari o universitari o nel caso in cui, pur risultando iscritto ad un corso di studi, secondari superiori, terziari non universitari o universitari o nel caso in cui, pur risultando iscritto ad un corso di studi secondari superiori il giovane si sia ritirato o non abbia raggiunto il limite minimo di frequenza previsto ai fini della validità dell'anno scolastico e della relativa valutazione.

<sup>3</sup> Sono esclusi i corsi di formazione di base per l'acquisizione di competenze linguistiche, in quanto possibile attività propedeutica alla presa in carico e all'erogazione delle misure del Programma. È inoltre ammessa la possibilità per un giovane di seguire un corso di aggiornamento e/o di formazione anche online o in FAD – contestualmente allo svolgimento delle attività di una misura di Garanzia Giovani, qualora siano rispettate le seguenti condizioni:

- il corso non preveda il rilascio di un certificato da parte di un Ente Accreditato regionale;
- il corso non preveda il rilascio di attestazione con valore certificatorio ai sensi del D.Lgs. n.13/13 o, comunque, con valore abilitante secondo quanto stabilito da disposizioni nazionali – IeFP, IFTS o corsi obbligatori di aggiornamento per l'esercizio della professione o per il mantenimento dell'iscrizione ad un Albo o Ordine professionale;
- il corso non permetta l'acquisizione/il riconoscimento di crediti formativi spendibili per successivi percorsi di istruzione e formazione;
- la frequentazione del corso risulti conciliabile con le attività previste dalle singole misure "in trattamento" ovvero non ne rischi di pregiudicare il corretto svolgimento.

Il praticantato è da considerarsi un periodo formativo di natura ordinamentale. Lo svolgimento del praticantato non è compatibile con uno dei requisiti soggettivi previsti dal Programma Garanzia Giovani.

I giovani non NEET di cui al punto b) oltre ai requisiti anagrafici di cui sopra, devono possedere anche i seguenti requisiti:

- essere disoccupati ai sensi del combinato disposto dell'art.19 del D.Lgs. n.150 del 14/09/2015 e dell'art.4 comma 15-quater del D.L. n.4/2019 (convertito con modificazione dalla L. n.26 del 28/03/2019);
  - essere residenti nelle Regioni meno sviluppate e in transizione beneficiarie dell'Asse 1bis<sup>4</sup>.
2. I destinatari di cui sopra, sono classificati secondo un indice di profilazione<sup>5</sup>, parametrato su quello stabilito a livello nazionale, in quattro categorie che ne misurano la distanza dal mercato del lavoro (in termini di occupabilità). La profilazione è effettuata dall'ARLAB, per il tramite dei Centri per l'Impiego. La verifica dei requisiti viene effettuata dall'operatore del Centro per l'Impiego obbligatoriamente prima della sottoscrizione del Patto di Servizio Personalizzato (presa in carico).
3. Il mantenimento dei requisiti verrà verificato al momento dell'inizio del servizio o della misura di politica attiva (invio della politica ad ANPAL) dal Soggetto Attuatore. Si specifica che la verifica del mantenimento dei requisiti potrà essere ulteriormente accertata in caso di segnalazione di Anpal - Divisione 7 o a seguito di altre segnalazioni per anomalie riscontrate sulla SAP da parte della Regione Basilicata.

#### 4. Tipologia di intervento - Contenuti della Misura

1. La Misura ha l'obiettivo di realizzare l'inserimento lavorativo del giovane attraverso l'attivazione di un rapporto di lavoro a tempo determinato, indeterminato, in apprendistato, o di un contratto di somministrazione, sostenendo il giovane nelle fasi di avvio e ingresso al lavoro.
2. L'inserimento lavorativo dovrà essere assicurato attraverso le seguenti azioni:
  - scouting delle opportunità occupazionali sulla base delle caratteristiche e delle aspirazioni del giovane;
  - promozione dei profili, delle competenze e della professionalità del giovane presso il sistema imprenditoriale;
  - pre-selezione;
  - accesso alle misure individuate;
  - accompagnamento del giovane nell'accesso al percorso individuato, coerentemente al fabbisogno manifestato nella prima fase di inserimento;
  - assistenza al sistema della Domanda nella definizione del progetto formativo legato al

---

<sup>4</sup> Per Regioni meno sviluppate si intendono Campania, Calabria, Basilicata, Puglia e Sicilia; per Regioni in transizione si intendono Abruzzo, Molise e Sardegna

<sup>5</sup> Il modello unico di profilazione dei destinatari del PON IOG per l'Asse 1 e per l'Asse 1 bis, è stato adottato con Decreto del Direttore Generale dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive n.313 del 15/07/2019

contratto di apprendistato;

- assistenza al sistema della domanda nell'individuazione della tipologia contrattuale più funzionale al fabbisogno manifestato.
3. La Misura ha durata massima di sei mesi a partire dalla stipula Piano di Intervento Personalizzato (PIP). Il periodo si intende sospeso se il giovane è indirizzato ad un percorso di formazione gestito a livello regionale. Il periodo si intende altresì sospeso in caso di contratti di lavoro stipulati durante l'erogazione del servizio ma di durata inferiore ai 6 mesi, per il periodo di vigenza del contratto di lavoro medesimo. Se al termine del contratto di lavoro di durata inferiore a 6 mesi questo non viene prorogato/trasformato in contratto a tempo indeterminato, il servizio di accompagnamento riprende a decorrere dalla data di interruzione della sospensione fino a concorrenza dei 6 mesi previsti.

## 5. Risorse disponibili

1. La dotazione finanziaria prevista per l'attuazione del presente Avviso è pari a complessivi €.100.000,00 di cui €.50.000,00 a valere sull'Asse 1 e €.50.000,00 sull'Asse 1Bis. Le risorse saranno in ogni caso disponibili fino a concorrenza dell'ammontare previsto dal presente Avviso sui singoli Assi.
2. La Regione Basilicata si riserva la facoltà di incrementare eventualmente la dotazione finanziaria in funzione dell'avanzamento della spesa e delle risorse disponibili, previa autorizzazione da parte dell'ANPAL.
3. L'attivazione della Misura 3 ricorre alle opzioni di costi semplificati di cui all'art. 67 comma 1 (b) del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e all'art. 14 del Regolamento (UE) n. 1304/2013, come previsto nel Programma Operativo Nazionale Garanzia Giovani.

## 6. Criterio di riconoscimento del rimborso

1. Gli importi riconosciuti al Soggetto Attuatore sono definiti in funzione della categoria di profilazione del giovane (calcolata automaticamente al momento della sottoscrizione del PdS), del tipo e della durata del contratto stipulato:

Tipologia contratto di lavoro	Basso	Medio Basso	Medio Alto	Alto
Tempo indeterminato e Apprendistato I e III livello	1.500	2.000	2.500	3.000
Apprendistato II livello, Tempo determinato superiore o uguale a 12 mesi	1.000	1.300	1.600	2.000
Tempo determinato superiore o uguale a 6 mesi	600	800	1.000	1.200

2. Il servizio erogato è rimborsato al conseguimento del risultato. Per inserimento

occupazionale, si intende l'avvenuta sottoscrizione di un contratto di lavoro nell'ambito del periodo di realizzazione della misura (ossia, entro 6 mesi dalla stipula del Piano di Intervento Personalizzato (PIP). Il rimborso del servizio è calcolato in funzione della tipologia di contratto di lavoro sottoscritto. Per risultato, si intende l'avvenuta sottoscrizione del contratto entro i termini sopra indicati; pertanto, il rimborso è riconosciuto alla data di stipula dello stesso.

3. Nell'ottica di rendere più efficace l'obiettivo occupazionale prefissato dal programma, la premialità prevista dalla Misura 3 sarà riconosciuta secondo le seguenti modalità:
  - il 50% da riconoscere al beneficiario previa presentazione della documentazione comprovante l'instaurazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato (CO, UNILAV, etc.);
  - il restante 50% riconoscibile all'esito del superamento del periodo di prova.
4. Le trasformazioni contrattuali successive al primo esito occupazionale ammissibile intervenuto non rientrano nelle attività remunerabili previste dalla misura. Conseguito il risultato occupazionale, la misura si conclude.
5. La Misura non è ammissibile, e quindi la premialità non sarà riconosciuta, quando:
  - a. la tipologia di contratto applicato non è tra quelle riconoscibili a Risultato (restano esclusi il lavoro domestico, occasionale, intermittente e stagionale);
  - b. tra il destinatario e il titolare dell'impresa sussistano vincoli di parentela e affinità entro il terzo grado ai sensi della nota del Ministero del Lavoro n.7435 del 03/04/2015 e successive integrazioni. A tal proposito, gli Operatori acquisiranno un'apposita autodichiarazione, redatta ai sensi del DPR n.445/2000 e smi, con la quale i destinatari ed i titolari dei soggetti ospitanti dichiarano l'assenza di vincoli di parentela e affinità reciproci sino al III grado;
  - c. in caso di nuova iscrizione al Programma è proposta al giovane la medesima misura di politica attiva già ricevuta (divieto di reiterazione delle misure);
  - d. si riscontrano, presso la stessa ditta - contratti di lavoro, tirocini formativi anche non finanziati con fondi pubblici, conclusi o interrotti nei due anni precedenti al contratto interessato dalla Misura. Si ritiene, infatti, che le attività propedeutiche e di accompagnamento alla ricerca di occupazione, obiettivo della specifica Misura, non sono concretizzate poiché l'impresa, presso la quale si è interrotto o concluso, in precedenza, un rapporto di lavoro o tirocinio con il medesimo giovane, disponga già degli elementi necessari a valutarne il profilo e l'eventuale candidatura del giovane per una nuova assunzione o, nel caso di tirocinio, quale giusta finalizzazione del percorso di formazione;
  - e. il datore di lavoro non è un soggetto che può procedere ad assunzione diretta senza il necessario ricorso a procedure di evidenza pubblica ed è localizzato in area ammissibile;
  - f. il datore di lavoro presso cui l'assunzione è effettuata, ovvero l'utilizzatore nel caso di contratti in somministrazione, sono Soggetti Attuatori inseriti nel Catalogo regionale dei Soggetti Attuatori della Nuova Garanzia Giovani, indipendentemente dalla Misura;

- g. il datore di lavoro, o l'utilizzatore nel caso di contratto in forma di somministrazione, sono APL autorizzate o accreditate.

## 6. Presentazione delle istanze

La procedura adottata per il presente Avviso è quella a sportello. Le istanze di partecipazione potranno essere presentate dalle ore 12:00 del giorno 20/4/2022 e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Il soggetto ospitante nell'ambito di operazioni finanziabili dal PAR Garanzia Giovani Basilicata Seconda Fase, presenta l'istanza di ammissione al contributo finanziario, compilando ed inviando online tramite la piattaforma Avvisi e Bandi all'indirizzo: <https://portalebandi.regione.basilicata.it/PortaleBandi/home.jsp> il modulo di richiesta, di cui si riporta a mero titolo informativo il formato cartaceo in Allegato A, firmato digitalmente dal legale rappresentante del soggetto ospitante (formato P7m) secondo le specifiche in vigore disposte dall'Agenzia per l'Italia Digitale.

## 7. Modalità e termini per la presentazione della domanda di rimborso

1. I Soggetti Attuatori, al raggiungimento del risultato di cui al precedente art.5, inviano all'Ufficio Politiche del Lavoro, attraverso il sistema informativo SiGGBas, la richiesta di rimborso. I Soggetti Attuatori assumono la responsabilità in ordine al corretto svolgimento delle attività svolte e alla veridicità delle informazioni riportate, ai sensi del DPR n.445/2000.
2. La domanda di rimborso deve essere caricata sulla piattaforma SiGGBas completa di tutti gli allegati e i giustificativi richiesti, debitamente sottoscritti, dettagliati al punto 3.
3. La Misura è riconosciuta se:
  - 1) sul sistema SiGGBas sono presenti:
    - a. dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del DPR n.445/2000, rilasciata dal giovane circa il possesso dei requisiti dello status di NEET e/o non NEET (sia al momento della presa in carico sia al momento dell'erogazione della Misura ove l'avvio della stessa sia stato successivo ai 60 giorni dalla presa in carico);
    - b. check list per la verifica status NEET e/o non NEET iniziale;
    - c. check list per la verifica status NEET e/o non NEET all'avvio della misura (ove sia stato successivo al 60 giorni dalla presa in carico);
    - d. Patto di Servizio Personalizzato (PdS), firmato dal giovane e dai servizi competenti per la garanzia giovani dal quale evincere la fascia di profilazione del giovane;
    - e. Piano di Intervento Personalizzato (PIP) inviato dal servizio competente contenente la valorizzazione dei dati relativi alla Misura 3 e l'indicazione del soggetto attuatore;
    - f. Scheda Anagrafico Professionale (SAP) attestante la presa in carico nel Programma Garanzia Giovani e l'avvio della misura;
    - g. copia del contratto di lavoro ovvero copia delle comunicazioni obbligatorie o altra documentazione attestante l'avvenuta comunicazione dell'attivazione del contratto di lavoro;



- h. dichiarazione redatta ai sensi del DPR n.445/2000 e s.m.i., con la quale il destinatario e il legale rappresentante del datore di lavoro dichiarano la assenza di vincoli di parentela e affinità reciproci sino al III grado;
  - 2) sul portale CO Basilicata è presente la Comunicazione Obbligatoria attestante l'avvenuta attivazione del contratto di lavoro;
  - 3) la Misura è stata attivata (Proposta) nei termini previsti (4 mesi dalla data "Presenza in carico");
  - 4) l'attuazione dell'azione, ovvero l'avvio (Inizio) della politica, è successiva alla validazione (autorizzazione) da parte della Regione;
  - 5) il contratto di lavoro è stato sottoscritto nei termini previsti (6 mesi dalla data di attivazione della Misura);
  - 6) sono rispettati i criteri elencati al punto 5 del paragrafo 6, dettagliati alle lettere a, b, c, d.
4. La domanda di rimborso viene controllata prima dall'ufficio incaricato della gestione che effettua la verifica di conformità e, ad esito positivo, dal controllore di I livello per le verifiche amministrative. Laddove il controllo produca un esito negativo o una richiesta di integrazione, tale circostanza viene comunicata al Soggetto Attuatore con le motivazioni. Ad esito positivo, l'ufficio incaricato della gestione procede al pagamento attraverso il circuito MEF- IGRUE.

## 8. Obblighi dei Soggetti Attuatori

1. I soggetti che beneficiano dei contributi di cui al presente Avviso sono responsabili della corretta esecuzione delle attività finanziate, della regolarità di tutti gli atti di propria competenza ad esse connessi, delle dichiarazioni rese.
2. I seguenti obblighi hanno natura essenziale e pertanto la loro violazione comporta la revoca del contributo finanziario concesso:
  - a. avviare e concludere le attività nei tempi e nei modi previsti dai relativi dispositivi attuativi Regionali;
  - b. presentare, laddove richiesto dalle strutture competenti, la documentazione delle spese sostenute, a prova dello svolgimento delle attività e per le azioni soggette a rendicontazione, in conformità alle disposizioni regionali e nazionali e comunitarie in materia di rendicontazione della stessa di cui alle Linee guida per i beneficiari del PAR GG;
  - c. consentire i controlli a tutti i soggetti all'uopo deputati;
  - d. fornire le informazioni necessarie per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale periodico e per la sorveglianza delle iniziative finanziate nei tempi e con le modalità richieste dalle strutture competenti;
  - e. provvedere alla conservazione della documentazione in conformità alle disposizioni contenute nei relativi dispositivi di attuazione; i soggetti proponenti devono, pertanto, conservare nel fascicolo individuale (relativo al singolo destinatario preso in carico) e nel fascicolo generale, la documentazione trasversale ai servizi finanziati nell'ambito del



singolo provvedimento attuativo del programma; riportare il Codice Unico di Progetto (CUP) su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi allo specifico progetto ed in tutte le comunicazioni con l'Amministrazione inerenti il progetto stesso;

- f. inserire, in modo evidente, in ogni azione promozionale, pubblicitaria e/o informativa, i seguenti loghi: UE, Programma Garanzia Giovani, ANPAL, Regione Basilicata, in conformità a quanto previsto dai Regolamenti Comunitari per il periodo di programmazione 2014-2020 (Regolamenti (UE) n.1303/2013 e n.1304/2013), e dalle Linee guida per le attività di comunicazione della Garanzia per i Giovani in collaborazione con le Regioni;
- g. rispettare la normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di trattamento dei dati personali, con particolare riguardo agli adempimenti previsti, tra l'altro, con riferimento alla raccolta, alla trasmissione, alla gestione, all'aggiornamento, alla conservazione, e all'archiviazione dei dati personali. Ciascun soggetto proponente/attuatore, per quanto di sua competenza, indica in fase di candidatura il nominativo del proprio responsabile del trattamento dei dati;
- h. essere in regola con il versamento degli obblighi contributivi ed assicurativi di legge attestati nel DURC;
- i. essere in regola con la normativa in materia di sicurezza sul lavoro.

## **9. Monitoraggio e controllo**

1. I soggetti attuatori ammessi al presente Avviso hanno l'obbligo di fornire, secondo i modi e i tempi stabiliti dalla Regione Basilicata nei successivi atti di attuazione, tutte le informazioni necessarie al corretto espletamento del monitoraggio procedurale, finanziario e fisico e delle attività di valutazione, di cui ai Regolamenti Comunitari in vigore.
2. I soggetti attuatori devono utilizzare, a tal fine, la piattaforma di monitoraggio SiGGBas per il trasferimento all'Amministrazione Regionale dei dati relativi all'attuazione finanziaria, fisica e procedurale dei progetti. In particolare, i beneficiari hanno l'obbligo di implementare il sistema informativo attraverso l'inserimento sia dei dati qualitativi che quantitativi, in tutte le sezioni previste dal sistema per le singole operazioni finanziate. Il mancato inserimento dei dati informativi richiesti non consente il riconoscimento della spesa.
3. I controlli sull'attuazione delle attività di cui al presente Avviso sono disciplinati, in coerenza con la normativa comunitaria per il periodo di programmazione 2014/2020, ai sensi dell'art.67 comma 1(b) del Regolamento (UE) n.1303/2013, dell'art.14 del Regolamento (UE) n.1304/2013, del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo agli aiuti de minimis e con il PAR Nuova Garanzia Giovani Basilicata ed individuati nel Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co) del PAR GG e nella relativa manualistica di riferimento.
4. Il controllo delle attività oggetto del presente Avviso, oltre alle verifiche desk, prevede verifiche in loco poste in essere dalla Regione Basilicata.

5. Qualora a seguito di verifiche in loco o in esito a segnalazioni o a verifiche ulteriori rispetto a quelle effettuate in sede di controllo di I livello emergano profili di irregolarità la Regione Basilicata valuta la tipologia di irregolarità e procede eventualmente a revoca e/o a recupero delle somme indebitamente percepite.

## 10. Trattamento dei dati personali

1. Con particolare riferimento alle operazioni che comportano il trattamento di dati personali, i soggetti attuatori devono garantire che il trattamento di questi avvenga nel rispetto della normativa europea e nazionale a tutela della privacy, ai sensi del Regolamento Europeo n.2016/679 in materia di protezione dei dati personali.
2. A livello nazionale la normativa in materia di protezione dei dati, a seguito dell'applicazione del Reg. (UE) 2016/679 ha visto la modifica e l'aggiornamento del D.Lgs. n.196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), con il D.Lgs. n.101 del 10/08/2018, entrato in vigore il 19/09/2018 e recante Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati).
3. I soggetti attuatori sono tenuti a rispettare la normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di trattamento dei dati personali, con particolare riguardo agli adempimenti previsti, tra l'altro, con riferimento alla raccolta, alla trasmissione, alla gestione, all'aggiornamento, alla conservazione, e all'archiviazione dei dati personali. Il consenso al trattamento dei dati è presupposto indispensabile per la partecipazione al progetto e per tutte le conseguenti attività.
4. Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento sono trattati nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati".
5. Ai fini della trasparenza, si informa che l'eventuale cofinanziamento di operazioni a valere sul PAR Basilicata Nuova Garanzia Giovani comporta, ai sensi del Regolamento (UE) 1303/2013, l'accettazione della pubblicazione sui portali istituzionali della Regione, dello Stato e dell'UE, dei dati in formato aperto relativi al beneficiario e alle operazioni finanziate.
6. I Soggetti Attuatori sono titolari autonomi del trattamento dati nei confronti dei destinatari della formazione.

## 11. Validità dell'Avviso

1. Il presente Avviso ha validità a partire dalla data di pubblicazione sul BURB fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

## 12. Modifiche dell'Avviso – Revoca

1. Il presente Avviso potrà subire modifiche nel corso della sua vigenza e potrà essere revocato da parte dell'Amministrazione Regionale qualora se ne ravvisi la necessità.

### 13. Informazioni sull'Avviso

1. Il presente Avviso è pubblicato sul portale <https://portalebandi.regione.basilicata.it/PortaleBandi/home.jsp>, alla pagina dedicata, nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata. Ulteriori informazioni possono essere reperite agli indirizzi di posta elettronica [garanzia.giovani@regione.basilicata.it](mailto:garanzia.giovani@regione.basilicata.it), indicando in oggetto FAQ seguito dal numero della Misura per la quale si chiedono chiarimenti.

### 14. Responsabile unico del procedimento

1. Responsabile Unico del Procedimento è il funzionario Caterina Pisani, e-mail: [caterina.pisani@regione.basilicata.it](mailto:caterina.pisani@regione.basilicata.it)

### 15. Foro competente

1. Qualsiasi controversia in ordine all'attuazione del presente Avviso è di competenza del Foro di Potenza.

### Allegati all'Avviso

- Allegato A - Modello di domanda
- Allegato 2a - Informativa Datore di lavoro
- Allegato 2b - Informativa Azienda Utilizzatrice
- Allegato 2c - Modello di Dichiarazione Operatore
- Allegato B - Relazione delle attività svolte e dei risultati raggiunti
- Allegato C - Domanda di rimborso